



PROVINCIA DI CASERTA CAMPAGNA INFORMATIVA

ATTIVITA' DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI SUL TERRITORIO PROVINCIALE BIENNIO 2015-2016
(LEGGE 10/91, D.P.R. 412/93, D.P.R. 551/99, D. LGS. 311/06, D.P.R. 74/2013 E s.m.i.)

“METTI AL SICURO IL TUO IMPIANTO TERMICO... PROTEGGI L'AMBIENTE”

La Provincia di Caserta, nell'ambito del territorio di propria competenza, attraverso la società Terra di Lavoro spa, rinnova il suo impegno per continuare a fornire l'importante e prezioso servizio di controllo sugli impianti termici previsto dalla normativa (L.10/91, DPR 412/93 e DPR 551/99, D. Lgs. 311/06, DPR 74/2013 e s.m.i.), e comunica che ai sensi dell'art. 8, comma 5 del Regolamento Provinciale regolante le attività finalizzate all'accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, e per la gestione nonché l'aggiornamento del relativo catasto, approvato con Determina n. 22/w del 13.02.2015 del Dirigente Settore Ambiente, Ecologia e Gestione dei Rifiuti, i Termini di consegna delle autodichiarazioni del buono stato di esercizio e manutenzione, nonché del rendimento di combustione degli impianti termici.

Ai sensi dell'art. 14 allegato L del D.Lgs. 311/06, art. 8 comma 5 del DPR 74/2013, stabilisce che tutti i responsabili di impianti termici devono trasmettere **esclusivamente tramite** i propri manutentori degli impianti termici o i terzi responsabili dell'esercizio e manutenzione degli stessi il rapporto di controllo tecnico relativi all'ultima manutenzione nonché dell'analisi di combustione, attestante il rispetto delle norme di legge, **entro e non oltre il 15/12/2015**.

Attraverso le seguenti informazioni si vuole fornire al cittadino una guida per adempiere al meglio alla Dichiarazione del proprio impianto ed ai controlli previsti dalla normativa suddetta per il biennio 2015 - 2016.

PER QUALI IMPIANTI SI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE?

Per tutti gli impianti termici conformi alle prescrizioni del DPR 412/93 e s.m.i., D. Lgs. 311/06, DPR 74/2013 e s.m.i. di qualsiasi potenza al focolare.

QUANDO SI PUÒ PRESENTARE LA SCHEDA DI DICHIARAZIONE?

La Dichiarazione, conforme ai nuovi modelli di efficienza energetica (tipo 1 - climatizzazione invernale e tipo 2 climatizzazione estiva) conforme all'allegato "A" del DPR 74/2013, DEVE essere presentata **ENTRO IL 15 DICEMBRE 2015** ed è relativa al **biennio 2015- 2016**, contestualmente all'attestazione di avvenuto pagamento della tariffa di riferimento determinata in relazione alla potenza nominale al focolare.

DOPO TALE TERMINE POSSONO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ESCLUSIVAMENTE GLI IMPIANTI DI NUOVA INSTALLAZIONE, ALLEGANDO ALLA SCHEDA, LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' RILASCIATA AL TERMINE DEI LAVORI DALL'INSTALLATORE DELL'IMPIANTO (DM 37/2008).

DOVE CONSEGNARE I DOCUMENTI PER LA DICHIARAZIONE DEL PROPRIO IMPIANTO?

Le autodichiarazioni devono pervenire alla società Terra di Lavoro **esclusivamente tramite i manutentori abilitati a mezzo di apposito Software fornito ai tecnici del settore con login e password**.

COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA DI AUTODICHIARAZIONE?

Per gli impianti di climatizzazione di potenza nominale al focolare inferiore a 35 KW è prevista **esclusivamente l'istituzione del Bollino Verde** che viene applicato direttamente dai Manutentori aderenti al Protocollo d'Intesa.

Il pagamento tramite bollettino di c/c postale, può essere effettuato solo nei seguenti casi :

per gli impianti di potenza nominale al focolare uguale o superiore ai 35 Kw ed inferiore ai 100Kw, tramite ccp 68347376 intestato a Terra di Lavoro SpA con causale "Autodichiarazione impianti termici biennio 2015 - 2016".

Per tutti gli altri impianti con potenza termica al focolare uguale o superiore ai 100 Kw, , tramite ccp 68347376 intestato a Terra di Lavoro SpA con causale "Autodichiarazione impianti termici annualità 2015

POTENZA TERMICA	COMBUSTIBILI GASSOSI (METANO E GPL), LIQUIDI (GASOLIO, OLIO COMBUSTIBILE) E SOLIDI	
	Validità	Tariffa autodichiarati
per impianti da 5 kw ed inferiori a 35 kw	Biennale	10 €
per impianti da 35 kw ed inferiori ai 100 kw	Biennale	60 €
per impianti da 100 kw e minori di 350 kw	Annuale	60 €
per impianti da 350 kw e oltre	Annuale	80 €
POTENZA TERMICA	MACCHINE FRIGORIFERE/POMPE DI CALORE	
	Validità	Tariffa autodichiarati
per impianti da 12 kw ed inferiori ai 35 kw	Biennale	10 €
per impianti da 35 kw ed inferiori ai 100 kw	Biennale	60 €
per impianti da 100 kw e minori di 350 kw	Annuale	60 €
per impianti da 350 kw e oltre	Annuale	80 €
POTENZA TERMICA	IMPIANTI ALIMENTATI DA TELERISCALDAMENTO	
	Validità	Tariffa autodichiarati
per impianti superiori ai 10 kw	Biennale	60 €
POTENZA ELETTRICA NOMINALE	IMPIANTI COGENERATIVI	
	Validità	Tariffa autodichiarati
Impianti con potenza elettrica (PEL) nominale inferiore a 50	Biennale	30 €
Impianti con potenza elettrica (PEL) nominale uguale o superiore a 50	Biennale	60 €
per ogni generatore aggiuntivo rispetto al principale		50% della tariffa dovuta

COSA DEVE FARE IL CITTADINO SE L'IMPIANTO È DISATTIVATO?

Per **impianto disattivato** si intende un impianto termico privo delle sue parti essenziali (generatore, bruciatore, circolatore) e comunque in condizioni tali da non poter essere in alcun modo utilizzato o utilizzabile.

I possessori (proprietario/occupante) di **impianto disattivato** sono tenuti ad inviare alla Società TERRA DI LAVORO SPA, anche attraverso il proprio tecnico manutentore, la dichiarazione di disattivazione secondo apposito modello reperibile presso le sedi e gli uffici sopra specificati.

Su tali dichiarazioni saranno eseguiti controlli a campione per il riscontro della veridicità della dichiarazione prodotta senza alcun onere.

Qualora all'esito del controllo venga riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato, all'utente sarà addebitato l'intero onere del controllo.

Saranno ritenute non valide le dichiarazioni di disattivazione di impianto presentate dopo i sessanta giorni successivi all'intervento tecnico della Ditta abilitata (D. M. 37/08).

PROCEDURE DI CONTROLLO

CONTROLLO DOCUMENTALE DELLE DICHIARAZIONI PERVENUTE.

Acquisite le "Schede di Dichiarazione", si procederà al controllo documentale sulle stesse.

CONTROLLI A CAMPIONE

La Provincia di Caserta, tramite Terra di Lavoro S.p.A. per la parte di territorio di pertinenza, nel caso in cui provvederà ad effettuare in loco il controllo tecnico a campione (almeno il 5% annuo) sulle autodichiarazioni pervenute degli impianti esistenti sul territorio, **nulla sarà dovuta**.

CONTROLLI OBBLIGATORI SUL 100 % DEGLI IMPIANTI NON DICHIARATI

Per tutti gli impianti per i quali **non sia stata presentata la Dichiarazione entro i termini prefissati**, saranno effettuati controlli in loco con applicazione della tariffa, corrispondente alla potenza nom. al focolare del generatore di calore, a carico del responsabile d'impianto in conformità a quanto stabilito dall'articolo 31 comma 3 della Legge 10 /91.

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA distinto per CLASSE DI POTENZA	Validità	Tariffa non autodichiarati
per impianti da 5 kw ed inferiori a 35 kw	Biennale	€ 50,00
per impianti da 35 kw ed inferiori a 100 kw	Biennale	€ 100,00
per impianti da 100 kw e minori di 350 kw	Annuale	Maggiore o uguale a 100 kw e minore di 350 kw € 125,00 + 0,80 per ogni kw maggiore di 100 kw
per impianti da 350 kw e oltre	Annuale	Maggiore o uguale a 350 kw € 500,00+0,80 € per ogni kw oltre i 350 kw con tetto max € 1000,00 per ogni impianto
per ogni generatore aggiunto rispetto al principale		50% della tariffa dovuta

A tali importi deve essere aggiunta l'IVA prevista per legge

COME IL CITTADINO SARÀ INFORMATO DEL CONTROLLO SUL PROPRIO IMPIANTO TERMICO?

Terra di Lavoro S.p.A. per il territorio di pertinenza, comunicherà con preavviso scritto, la data e la fascia oraria programmata per la visita di controllo dell'impianto termico. Il cittadino, in caso di grave impedimento, almeno **3** giorni prima del fissato appuntamento, può chiedere lo spostamento della data del controllo.

SE IL CITTADINO RISULTA ASSENTE ALLA DATA PROGRAMMATA?

Nel caso in cui il Cittadino, nonostante il preavviso, risulti assente, o l'impianto e lo stato dei luoghi non permettano l'effettuazione del controllo, fermo restando l'onere finanziario secondo le tabelle di cui sopra, sarà programmato un secondo appuntamento per la visita di controllo. Verrà comunque addebitata, quale rimborso spese, una maggiore somma pari al 50% della tariffa corrispondente.

INFORMAZIONI UTILI

COSA SI INTENDE PER IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE?

"Un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate".

CHI È IL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO TERMICO?

Il Responsabile dell'impianto termico è il proprietario, oppure l'Amministratore di condominio (nel caso di impianto centralizzato). Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare stessa subentra per la durata dell'occupazione alla figura del proprietario nella responsabilità dell'esercizio e della manutenzione. Questi possono delegare per iscritto la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto ad un'impresa o ad un tecnico abilitato (manutentore) denominato "Terzo Responsabile".

A CHI RIVOLGERSI PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE?

Il Responsabile dell'impianto deve far effettuare la manutenzione e gli adempimenti previsti da un tecnico o da un'impresa abilitata ai sensi del DM 37/2008 con la periodicità previste dagli artt. 7 e 8 del DPR 74/2013 e s.m.i..

Il manutentore ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto da rilasciare al Responsabile dell'impianto, che deve essere allegato al libretto Unico di Climatizzazione previsto dal D.M. 10 febbraio 2014